

TI_GERICHTE 12.1997.26 vom 27. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.26

FR: TI_GERICHTE 12.1997.26 du 27 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.26 del 27 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante a questo stadio della causa non contesta di avere notificato solo a distanza di circa 2 mesi i difetti della partita fatturata il 31 agosto 1989 (doc. D), ma ritiene che siffatto procedere, date le particolarità della specie, non sarebbe lesivo della norma di cui all'art. 201 CO. A torto.

E. 1.1

L'art. 201 CO (cpv. 1 e 2) stabilisce che il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta non appena l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile deve dargliene subito notizia. In difetto di ciò la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame. In presenza della fornitura di un grande quantitativo di articoli, o comunque di merce di cui non si può per sua natura pretendere l'integrale controllo, la verifica può limitarsi al controllo casuale di un certo quantitativo di esemplari (cosiddette "Stichproben": cfr. II CCA 28 maggio 1996 in re S. srl/R. SA, 23 giugno 1995 in re C./F. SA; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 201 CO) ma nondimeno essa è da effettuare immediatamente, così come immediata deve essere la notifica di quanto scoperto, il che nella specie non è però avvenuto.

E. 1.2

Le particolarità del caso di specie, contrariamente all'opinione della convenuta, non consentono di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dal Pretore. In primo luogo è inveritiera l'affermazione contenuta nell'appello (pag. 5) secondo cui il perito avrebbe sostenuto che i difetti relativi alla sfogliatura, all'eccesso di zinco, alle gocce di zinco e alla ruggine bianca sarebbero stati riscontrabili solo al momento della lavorazione: a pagina 17 della perizia, alla quale rinvia l'appellante, non vi è alcuna affermazione in tal senso, mentre già a pagina 3 il perito dichiara l'esatto contrario, ovvero che i difetti erano identificabili già ad un primo esame visivo, senza neppure bisogno di srotolare le lamiere dal momento che essi erano presenti già sulla spira esterna. Ma anche se, per denegata ipotesi, fosse stato necessario procedere alla lavorazione per scoprire i difetti (circostanza evidentemente nota alla convenuta) si sarebbe potuto conseguentemente esigere dalla compratrice che essa estendesse la propria verifica a delle prove di lavorazione su alcuni campioni di materiale, così che la notifica eseguita a due mesi di distanza sarebbe comunque stata tardiva.

E. 2

La convenuta (appello, punto 6) contesta inoltre la decisione di respingere anche le sue contropretese relative alla fornitura oggetto della fattura del 28 novembre 1989 (doc. F).

E. 2.1

La convenuta invoca dapprima l'art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo che con l'applicazione di tale norma in suo favore si potrebbe ovviare al fatto che tale fornitura non ha potuto essere sottoposta ad esame peritale. La tesi è a prima vista priva di fondamento, in quanto fraintende la natura e le finalità dell'art. 42 cpv. 2 CO. Tale norma, di carattere eccezionale e pertanto da applicare con riserbo (II CCA 11 luglio 1996 in re F. SA/D. SA), non ha assolutamente lo scopo di sanare le negligenze del lesso nella conduzione del processo o, come nella specie, nella fase preprocessuale. Essa è piuttosto riservata a quei casi veramente particolari, in cui nonostante il richiedente abbia assolto con la necessaria diligenza il proprio obbligo di adduzione del substrato processuale (in tal senso la DTF 122 III 219 e segg. citata dalla convenuta), non è possibile fornire una prova certa dell'esistenza o dell'ammontare del danno, oppure l'assunzione di una simile prova comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (II CCA

E. 2.2

Resiste ad ogni critica anche la decisione di non accordare indennizzo per la parte della seconda fornitura contestata che la convenuta afferma di aver comunque potuto utilizzare. Il Pretore sul tema ha chiaramente evidenziato le carenze probatorie ascrivibili alla convenuta: mancata produzione dei conteggi allestiti dagli operai sulle ore di lavoro perse a causa dei difetti della merce, e mancata dimostrazione del salario orario degli operai (quantificato -ma non dimostrato- in fr. 70.-- all'ora in risposta, pag. 8, e con le conclusioni, pag. 7 e in fr. 25.-all'ora con l'appello, pag. 10). A tali carenze la convenuta tenta di supplire riportando ampi stralci della deposizione del capo officina _____ (appello, pag. 9) e quantificando in 300 ore il tempo perso in base alla deposizione del magazziniere _____. Tali prove sono tuttavia del tutto insufficienti, quella del _____ per la sua assoluta genericità, e quella del _____ per il fatto che costituisce la semplice ripetizione di quanto sentito da altri, così come rilevato dal Pretore senza che la circostanza sia stata contestata dall'appellante. Ne deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 gennaio 1997 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'450.-- b) spese fr. 50.-- Totale fr. 1'500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

E. 7

luglio 1993 in re B.F. SA/G.; Rep. 1988, pag. 287; Brehm , Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO). Nella recente giurisprudenza di questa Camera ciò è stato ammesso in favore di quella parte che per oltre tre anni aveva subito, senza avvedersene, frequenti furti di piccola entità sull'incasso giornaliero di un esercizio pubblico, non potendosi pretendere da lei la richiesta di una complessa perizia contabile (II CCA 26 maggio 1997 in re C. e M./M. e

Ilcc.), oppure di quella parte che ha svolto complesse prestazioni di architetto e non ha potuto metterle a frutto perché un dipendente gli ha sottratto i piani per cederli a terzi (II CCA 15 aprile 1997 in re B./S.). L'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO è per contro costantemente stata rifiutata a quella parte negligente, alla quale poteva cioè essere imputata l'assenza di elementi sufficienti per determinarsi sul danno (II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L. in cui si chiedeva il risarcimento del mancato guadagno durante un certo periodo senza fornire i dati sui guadagni precedenti; idem in Rep. 1974, pag. 330 e segg.; II CCA

E. 11

luglio 1995 citata, sempre in tema di mancato guadagno, in cui l'attrice invece di dimostrare l'esatto prezzo di acquisizione e di rivendita di determinate merci ha chiesto l'attribuzione di un margine forfetario medio). Nel caso in esame la negligenza della parte attrice è addirittura clamorosa, visto che in presenza questa volta di tempestive contestazioni della merce la più elementare prudenza consigliava non già l'erezione di una prova a futura memoria (appello, pag. 9), non ricorrendone le premesse, ma almeno la conservazione di alcuni campioni di quella fornitura ai fini probatori.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.